



COMUNE DI PELUGO

PROVINCIA DI TRENTO

Codice fiscale 86003230223 P.Iva 00350700225

Tel. 0465/801132 - Fax 0465/800326

e-mail: comune@comune.pelugo.tn.it

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE CON SEDE OPERATIVA NEL COMUNE DI PELUGO PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI GESTIONE E INVESTIMENTO SOSTENUTE NELL'ANNO 2020 A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI DI CUI ALL'ART. 1 CO. 65-TER LEGGE 27 DICEMBRE 2017, N. 205.
Codice CAR 23671.**

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL BANDO, INTERVENTI PREVISTI E PROVENIENZA DELLE RISORSE

Attraverso il presente bando, adottato in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 67 dd. 13.09.2022, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, il Comune di Pelugo promuove la concessione di contributi a fondo perduto per la copertura di spese di gestione e di investimento sostenute nell'anno 2021 a favore delle attività economiche operanti sul proprio territorio, come meglio individuate di seguito.

Gli interventi previsti da questo bando sono finalizzati a sostenere la continuità delle attività economiche presenti sul territorio comunale, anche al fine di contenere l'impatto della pandemia da Covid-19, e sono finanziati attraverso le risorse del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui all'art. 1 co. 65-ter legge 27 dicembre 2017, n. 205, assegnate a questo Comune con DPCM 24 settembre 2020.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono risultare beneficiarie del presente intervento le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, soddisfino tutti i seguenti requisiti:

- a) si qualificano come microimprese o piccole imprese, di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005¹;
- b) svolgano, alla data di presentazione della domanda, attraverso una o più unità operative (unità locali) ubicata/e nel territorio del Comune di Pelugo, un'attività commerciale nei settori corrispondenti ai codici ATECO riportati nell'allegato B) del presente bando oppure un'attività artigianale, rientrando nei requisiti di cui alla Legge-quadro per l'artigianato L. 8 agosto 1985 n. 443, ovvero abbiano intrapreso nuove attività economiche nei settori di cui sopra nel territorio comunale, intendendo per nuove attività quelle attivate e in esercizio nell'anno 2021;
- c) siano regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- d) non siano in stato di liquidazione o di fallimento, oppure non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) siano titolari di partita IVA;
- f) siano in grado di rispettare la normativa in materia di aiuti di stato (vedi art. 5 del presente bando);
- g) siano in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), ivi compresa la concessione di procedure di rateizzazione regolarmente rispettate;
- h) siano in regola al 30.06.2022 con tutti i pagamenti di natura tributaria ed extratributaria dovuti al Comune di Pelugo quali Imis, acquedotto, fognatura, depurazione, imposta di pubblicità, cosap, sanzioni per violazione del codice della strada, sanzioni per violazione a regolamenti comunali e provvedimenti comunali (non viene considerato in posizione debitoria chi abbia avuto accesso alle procedure di rateizzazione e sia in regola con i relativi versamenti).

Devono inoltre essere attestati, mediante autocertificazione del legale rappresentante e di tutti i soggetti aventi potere di rappresentanza, i seguenti ulteriori requisiti:

- di non essere sottoposti alle misure in materia di prevenzione o ai procedimenti contemplati dalla legislazione vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa (il requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti individuati dall'art. 85, comma 3, del D. lgs 06.09.2001, n. 159);
- che non sia stata pronunciata a proprio carico, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati contro la pubblica amministrazione e per reati contro il patrimonio che abbiano comportato una pena detentiva superiore ai due anni;
- di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Per le imprese esercenti attività commerciali, l'esercizio, a titolo principale o secondario, di un'attività fra quelle corrispondenti ai codici ATECO di cui all'allegato B, dovrà risultare dalla visura dell'impresa, estraibile dal Registro delle Imprese.

Per le imprese artigiane, costituirà condizione necessaria per l'accesso al contributo, risultare iscritti alla sezione I dell'Albo delle imprese artigiane, tenuto dalla CCIAA.

¹ Ai sensi della vigente normativa si definisce *microimpresa* l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale Stato Patrimoniale) non superiore a 2 milioni di euro, mentre si definisce *piccola impresa* l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo (totale Stato Patrimoniale) non superiore a 10 milioni di euro.

Sono altresì ammessi al contributo in oggetto, gli imprenditori agricoli² che integrino i requisiti di cui al comma 1, lettere a), c), d), e), f), h) ed esercitino, sul territorio del Comune di Pelugo, attività di vendita, ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.

Non sono ammissibili a finanziamento le associazioni o altri soggetti giuridici privi di scopo di lucro, le imprese che operino nel settore della fornitura e produzione di energia, acqua e gestione di reti fognarie, nonché le attività riguardanti le lotterie, le scommesse e le case da gioco.

Non sono ammesse le imprese che abbiano presentato istanza di ammissione a contributo a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali, di cui all'art. 1, comma 65 ter, legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso altri Comuni.

Sarà ammessa la presentazione di una sola istanza per impresa. Non saranno ritenuti ammissibili i moduli compilati da soggetti che parteciperanno a qualsiasi titolo o incarico nelle attività svolte dalla medesima impresa istante o anche in altre, sotto qualsiasi forma giuridica.

ART. 3 – NATURA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione per l'anno 2021 dal Comune di Pelugo è pari ad Euro 11.244,00 (undicimiladuecentoquarantaquattroeuro/00) a valere sui fondi assegnati al Comune stesso dal DPCM 24 settembre 2020.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo a fondo perduto e possono essere richieste per la copertura di:

- spese di gestione;
- spese di investimento.

sostenute dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021.

I due interventi, distinti per forma, sono cumulabili tra loro.

Gli importi per cui viene richiesto in toto o in parte il ristoro devono risultare documentati da regolari fatture o da altri titoli aventi valore probante equivalente, qualora ne ricorrano le condizioni, intestate al beneficiario e regolarmente quietanzate, pena l'esclusione della relativa spesa.

Non sono ammissibili a finanziamento spese in auto-fatturazione/lavori in economia, ristori dell'IVA eventualmente versata rispetto alle spese di gestione/investimento affrontate, pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore, spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario (es. consulenza fiscale e contabile ordinaria e servizi regolari), spese per personale dipendente e relativi contributi obbligatori, spese sostenute a titolo di avviamento per le nuove imprese.

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di Covid-19, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

² Solo per le imprese agricole che effettuano abitualmente attività di natura commerciale connesse all'attività agricola (es. mercato, punto vendita) – vedi nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – FAQ-SNAI29-1-2021.

Contributo per la copertura delle spese di gestione

Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, per la copertura di parte delle spese di gestione sostenute dall'impresa per l'attività commerciale o di vendita del prodotto agricolo, come dettagliata al precedente art. 2, svolta attraverso una o più unità locali insediate nel Comune di Pelugo, nel corso dell'esercizio 2021.

Costituiscono spese di gestione ristorabili, gli esborsi sostenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 per far fronte alle seguenti voci di costo:

- locazioni immobiliari/canoni;
- utenze/energia/telefono/riscaldamento;
- noleggio attrezzature;
- pulizie legate alla sanificazione degli ambienti;
- spese straordinarie gestione Covid (es. acquisto plexiglas, igienizzazione, mascherine, tamponi igienici o molecolari ecc.);
- spese di sicurezza aziendali;
- spese di formazione ed informazione del personale.

Contributo per la copertura delle spese di investimento

Il contributo si configura come ristoro, a fondo perduto, per la copertura di parte delle spese di investimento sostenute nel corso dell'esercizio 2021 dalle imprese, beneficiarie dell'intervento come dettagliato al precedente art. 2, insediate nel Comune di Pelugo.

Costituiscono spese di investimento ristorabili, gli esborsi sostenuti dal 01 gennaio al 31 dicembre 2021 per far fronte alle spese di ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza, all'acquisto di materiali, impianti, arredi e attrezzature varie per investimenti immateriali, opere murarie e impiantistiche necessarie per l'installazione e il collegamento di macchinari e nuovi impianti produttivi acquisiti, come di seguito specificato:

- opere edili private (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.);
- installazione o ammodernamento di impianti;
- arredi e strutture temporanee;
- acquisto di macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, per la gestione dell'attività;
- acquisto di macchinari per la pulizia e la sanificazione dei locali e delle merci;
- veicoli destinati all'esercizio dell'attività di impresa;
- acquisto di hardware e software gestionali e/o realizzazione siti web, e-commerce ecc.

La percentuale di contribuzione relativa alla copertura delle spese di gestione e investimento sarà calcolata secondo i criteri specificati nella seguente tabella:

CRITERI	PUNTI %
Importo spese di gestione sostenute nell'anno 2021: fino a 5.000 Euro: punti 20 da 5.001 a 10.000 Euro: punti 25 oltre 10.000 Euro: punti 30	30
Importo spese di investimento sostenute nell'anno 2021: da 1.000 a 5.000 Euro: punti 20 da 5.001 a 10.000 Euro: punti 25 oltre i 10.000 Euro: punti 30	30
Diminuzione del volume di affari nell'anno 2021 rispetto all'anno 2019: fino al 20%: punti 15 oltre il 20%: punti 20	20
Sospensione o riduzione dell'attività nell'anno 2021 a seguito di provvedimenti Statali o Provinciali: fino a 3 mesi: punti 15 oltre 3 mesi: punti 20	20
TOTALE	100

Si precisa che:

- ai fini della del riconoscimento della diminuzione del volume di affari deve essere considerato come valore quello desumibile dal rigo VE50 del modello IVA anno 2022, rispetto a quello dell'anno 2019; nel caso di imprese che adottino regimi fiscali non obbligati alla presentazione del modello IVA, la perdita del volume d'affari nell'esercizio 2021 rispetto all'esercizio 2019 dovrà essere attestata da apposita dichiarazione del commercialista o consulente fiscale;
- ai fini del riconoscimento del periodo di sospensione o riduzione dell'attività nell'anno 2021, dovrà essere presentata autodichiarazione attestante il periodo di chiusura unitamente al collegato provvedimento statale o provinciale.

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito.

ART. 4 – DOTAZIONE FINANZIARIE ED ALIQUOTE DI CONTRIBUZIONE

L'importo disponibile, pari a Euro 11.244,00 (undicimiladuecentoquarantaquattroeuro/00) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C).

Esempio:

Euro 11.244,00 : A = B (valore economico singolo punto)

B * C (punti ottenuti da ciascun partecipante) = contributo concesso a ciascuna impresa

Il contributo concedibile non può superare l'ammontare delle spese sostenute da ciascuna impresa nell'anno 2021. Le eventuali economie saranno ripartite tra le altre imprese secondo il criterio sopra descritto e nel limite dell'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2021 da ciascuna di esse.

ARTICOLO 5 - CONVENZIONALITÀ EX ANTE E AIUTI DI STATO

A mente di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 del DPCM 24 settembre 2020, le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (tutti gli ambiti esclusa agricoltura e pesca), oppure del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (ambito agricoltura). È esclusa la possibilità di erogazione a titolo di eventuali altri regimi di esenzione per categoria.

Per rendere applicabili gli ambiti di attuazione di cui al punto precedente, l'erogazione degli aiuti è sottoposta alle disposizioni e alle procedure stabilite dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n. 175 il 28/07/2017. Il Comune di Pelugo assicura quindi l'implementazione del Registro Nazionale Aiuti - RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il Decreto n. 115 del 31 maggio 2017 sulla base delle informazioni e dei dati forniti dall'impresa destinataria.

I regimi "de minimis" prevedono dei massimali di aiuto da rispettare nel triennio. In particolare il Reg. (UE) 1407/2013 stabilisce che un massimale di 200.000,00.= Euro concedibile nell'arco di tre esercizi finanziari debba essere applicato ad ogni impresa unica. Nel contesto della disciplina sugli aiuti di Stato, dove per "impresa" si intende *"qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento"*, la Commissione europea sottolinea che, secondo la Corte di Giustizia dell'Unione europea, *"tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbono essere considerate un'impresa unica"*. Ai fini del regolamento europeo applicabile, dunque, per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Da ricordare, infine, che per stabilire il momento della concessione degli aiuti "de minimis", ai fini del calcolo del massimale e in relazione al triennio da considerare, occorre far riferimento alla data in cui all'impresa beneficiaria viene accordato il diritto di ricevere l'aiuto, a prescindere dalla data

della sua effettiva erogazione: ciò che è necessario prendere in considerazione non è né il momento della domanda da parte del beneficiario, né quello del pagamento effettivo dell'aiuto, bensì la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto, che va identificata con il provvedimento di assunzione dell'impegno giuridicamente vincolante (atto di concessione da parte del Comune). Per quanto concerne l'espressione "esercizio finanziario", con la specificazione relativa alla sua utilizzazione da parte dell'impresa, poiché non sembra trovare immediato riscontro nel nostro ordinamento e in considerazione del fatto che il controllo va esercitato sui documenti del beneficiario relativi allo svolgimento della sua attività, è stabilito che si deve intendere l'esercizio finanziario come quel periodo di tempo al quale si fa riferimento per calcolare il reddito su cui pagare le imposte (periodo di imposta). Il periodo di riferimento deve essere valutato su una base mobile ovvero, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si dovrà tenere conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. È ribadito che gli aiuti in "de minimis" sono concedibili solo se "trasparenti", ovvero quelli per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l'equivalente sovvenzione lorda. Il rispetto di tali vincoli (ammontare degli aiuti diretti, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o altri aiuti per il valore equivalente) e degli altri vincoli imposti (cumulo, obbligo di restituzione aiuti illegittimi, oltre alle funzioni di controllo), il RNA e il registro equivalente per il settore agricolo rafforzano e razionalizzano le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie, anche di quelli di dettaglio non richiamate espressamente.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 6 – VALUTAZIONE E AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Verifica di ricevibilità e ammissibilità

Il Responsabile del Procedimento del Comune di Pelugo procederà alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:

- presentazione della domanda entro i termini di scadenza previsti;
- presenza della domanda contenente l'attestazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, redatta in conformità all'Allegato A del presente bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Al termine delle verifiche di ricevibilità e ammissibilità delle domande presentate, fatta salva la previa attivazione, ove possibile, del soccorso istruttorio, il Responsabile del Procedimento provvederà a stilare l'elenco delle istanze ammissibili a contributo e di quelle irricevibili/inammissibili.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di contributo entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2022.

La domanda di contributo dovrà essere redatta secondo l'allegato A) al presente bando, regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. La sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale od olografa; dovrà essere allegato documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società.

La domanda dovrà riportare la seguente dicitura: **“DOMANDA DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE ANNO 2021”**.

La domanda di contributo dovrà essere corredata della documentazione fiscale e/o bancaria a comprova dell'effettivo sostenimento delle spese per le quali si richiede l'ammissione a contributo.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo.

È ammissibile una sola richiesta di contributo per ogni partita IVA, non cumulabile per più attività. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.

La domanda deve essere presentata corredata dalla documentazione di cui sopra esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- tramite PEC del Comune di Pelugo all'indirizzo: comune@pec.comune.pelugo.tn.it;
- tramite posta raccomandata A/R all'indirizzo: COMUNE DI PELUGO – VIA MUNICIPIO, 2 – 38079 PELUGO (TN), facendo fede la data di consegna all'ufficio postale;
- a mano, recandosi di persona presso la segreteria del Comune in orario di apertura (lun. – ven. 08.30 – 12.00).

Saranno ritenute irricevibili le domande:

- pervenute oltre il termine sopra indicato;
- pervenute secondo modalità diverse da quelle elencate;
- non redatte secondo il modello di cui all'allegato A) del presente bando;
- prive di firma del soggetto titolato alla sottoscrizione della domanda;
- prive della documentazione obbligatoria da allegare.

La domanda potrà essere eventualmente ritirata soltanto prima della pubblicazione dell'elenco delle istanze ammissibili, con atto da indirizzare all'Amministrazione nelle forme previste dalla legge.

Fatto salvo quanto sopra previsto, la presentazione della domanda di contributo sarà intesa – anche ai fini dell'iscrizione del beneficio ricevuto nel Registro Nazionale Aiuti di Stato - quale preventiva accettazione della misura determinata dall'Amministrazione sulla scorta di quanto indicato nell'art. 3, compatibilmente con la capienza del massimale degli aiuti concedibili, ai sensi della disciplina degli aiuti “de minimis”, di cui all'art. 5.

ARTICOLO 8 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Gli esiti delle valutazioni di cui all'art. 6 saranno approvati con determina del Responsabile del Servizio e pubblicati sul sito del Comune al seguente link:

<https://comune.pelugo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione/Bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-attivita-economiche>

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune. A tale codice dovranno riferirsi tutti i documenti e le comunicazioni pertinenti al finanziamento.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI PER IL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo si obbliga a:

- riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)**, attribuito dal Comune di Pelugo in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo, in tutte le fatture/documenti e nelle corrispondenti quietanze di pagamento. Per i documenti antecedenti alla data di ricevimento della comunicazione del CUP o per altri documenti in cui il CUP non sia stato riportato correttamente per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il CUP con aggiunta manuale ed allegando distinta dichiarazione del beneficiario;
- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- comunicare tempestivamente al Comune di Pelugo qualsiasi variazione in ordine alle dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda di contributo, nonché l'eventuale intenzione di rinunciare allo stesso contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;
- produrre, ai fini della vigilanza, del controllo e del monitoraggio ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e/o documento concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;
- rendersi disponibile per qualsiasi visita di controllo, anche sul campo, destinata a verificare la presenza e la destinazione delle spese e degli investimenti sostenuti con il beneficio di cui al presente bando.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo sarà effettuata in un'unica soluzione per ciascun intervento, mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche indicate negli articoli precedenti.

ARTICOLO 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Segretario Comunale dott. Alessandro Paoletto.

Il presente bando ed i relativi allegati (allegato A e allegato B) sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pelugo al seguente link: <https://comune.pelugo.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/Atti-di-concessione/Bando-per-la-concessione-di-contributi-alle-attivita-economiche>

Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste tramite invio all'indirizzo mail: segretario@comune.pelugo.tn.it oppure telefonando al **0465/801132 interno n. 4 - Servizio Segreteria**.

In osservanza dell'art. 25 della L. P. n. 23/1992 e ss.mm., si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande;
- nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
- gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Comune di Pelugo.

Il termine del procedimento è stabilito in 120 giorni dalla data di avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine in considerazione del numero e della complessità delle domande pervenute.

Le determinazioni adottate a conclusione dei procedimenti di concessione di cui al presente bando, potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso giurisdizionale avanti al TRGA di Trento, entro 60 giorni dalla notifica degli stessi o comunque dalla conoscenza del loro contenuto, ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla medesima data.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica, anche a campione, da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.

L'Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi concessi nell'ambito dell'intervento.

ARTICOLO 13 – REVOCHE

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune di Pelugo procederà alla revoca totale delle agevolazioni, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali connesse.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 14 - TUTELA DELLA PRIVACY OVVERO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti dal Comune di Pelugo esclusivamente per finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di bando, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679.

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla presente procedura. Non fornire i dati comporterà l'impossibilità di ammettere l'aspirante alla procedura di cui al presente bando.

Titolare del trattamento è il Comune di Pelugo, con sede in Pelugo (Tn) 38079 – via Municipio n. 2, e-mail: comune@pec.comune.pelugo.tn.it; sito internet: <https://www.comune.pelugo.tn.it/>.

Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it; sito internet: www.comunitrentini.it).

Referente a supporto dell'attività del R.D.P. è il Segretario Comunale dott. Alessandro Paoletto.

Il trattamento riguarda dati personali, anche sensibili e giudiziari. L'informativa completa è depositata presso gli Uffici comunali.

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: i dati personali vengono raccolti e trattati per la finalità di gestione della procedura e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo, per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico.

Fonte e modalità del trattamento:

- i dati personali verranno raccolti dal Comune e trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi;
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati che, per legge o per regolamento, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli;
- i dati saranno oggetto di diffusione ai sensi di legge;
- i dati potranno essere conosciuti dal Responsabile o dagli Incaricati dei Servizi Segreteria, Finanziario ed Anagrafe del Comune di Pelugo;
- i dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico e comunque nei termini di legge.

I diritti dell'interessato sono:

- esercitare il diritto di accesso;
- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- richiedere la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intellegibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione comunale si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura; in tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ARTICOLO 16 – ALLEGATI

Allegato A – Domanda di ammissione al contributo

Allegato B – Codici ATECO delle attività commerciali ammesse a contributo

Pelugo, 15.09.2022.

Numero di protocollo associato al documento
Come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Alessandro Paoletto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs. n.
82/2005, sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa